

Autorizzazione allo scarico: l'importanza delle prescrizioni "accessorie"

A cura di Mauro Kusturin

La premessa, per questo contributo, è d'obbligo.

Nel presente articolo c'è parte dell'esperienza personale di circa 10 anni di accertamenti presso impianti di depurazione, pubblici e privati, presenti sul territorio della Provincia nella quale lavoro; alcuni degli esempi che si riportano di seguito faranno sicuramente sorridere qualcuno, purtroppo è realtà!

Lo scopo è fare emergere l'importanza delle prescrizioni che vengono inserite nelle autorizzazioni allo scarico ex art.124 D.Lgs.152/2006, considerate da alcuni "accessorie", da altri "secondarie" e da taluni addirittura "inutili".

Infatti, ai fini del rilascio dell'atto autorizzatorio, tutti conosciamo l'importanza del rispetto dei limiti tabellari di uno scarico previsti dall'Allegato 5 – Parte III del citato decreto; però non esiste solo questo.

L'altro grande "vincolo", ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo scarico, è il corpo recettore e le sue caratteristiche; per esempio, nel caso delle acque superficiali sono importanti la qualità delle acque, la portata annuale dello scarico, ecc..

Nel presente però non si parlerà di questi argomenti.

Il quesito che si pone è relativo al rilascio dell'autorizzazione ad un depuratore che, pur presentando uno scarico conforme ai limiti tabellari, presenta delle problematiche riferite alle seguenti materie:

- 1) accessibilità;
- 2) condizioni igieniche;
- 3) stato delle strutture depurative;
- 4) stato dell'area di pertinenza del depuratore;
- 5) stato delle strutture accessorie.

Beh, a mio modestissimo avviso bisogna andarci cauti ed aver sempre in testa l'idea che l'autorizzazione è prima uno strumento di tutela dell'ambiente e poi un "pezzo di carta" da rilasciare ai soggetti, pubblici o privati, che ne fanno richiesta; cauti perché è necessario valutare caso per caso, per poi decidere se il rilascio dell'atto è subordinato o meno all'eliminazione degli inconvenienti rilevati.

Analizziamo uno per uno i punti su elencati.

Accessibilità

Sull'argomento il D.Lgs.152/2006 dispone:

all'art.101 comma 3 *“Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.”*;

all'art.101 comma 4 *“L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.”*;

all'art.129 *“L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.”*;

all'art.137 comma 8 *“Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.”*.

Tralasciando le problematiche relative al mancato accesso dovuto alla volontà del soggetto passivo del controllo o addirittura alla resistenza attiva dello stesso per evitare l'accertamento, poniamo l'attenzione sulla *“viabilità di accesso”* al depuratore.

A me personalmente è capitato spesso di trovare strade di accesso difficilmente percorribili anche con mezzi 4x4 ed in periodi di condizioni atmosferiche favorevoli; addirittura ho rilevato che alcuni depuratori erano totalmente privi di viabilità di accesso, immersi nei boschi o totalmente circondati da terreni coltivati e per poterli raggiungere, evitando di violare altre norme penali o civili, restava solo la via aerea.

Altra casistica è quella riguardante il mancato accesso a parti dell'impianto che può essere causato da diversi fattori come presenza di folta vegetazione o l'assenza di passerelle; in questo casi si può parlare di accesso relativo e non assoluto.

Altri problemi, di minor importanza e spesso risolvibili in loco, sono spesso dovuti alla mancanza delle chiavi di accesso al depuratore o ai locali in esso presenti.

Condizioni igieniche e stato dell'area di pertinenza del depuratore

Questi 2 argomenti sono spesso in stretta correlazione tra loro.

Rientrano in queste problematiche lo stato delle aree tenute a verde e la vegetazione, la tipologia del materiale e lo stato delle aree ove sono posizionate le strutture e le apparecchiature del depuratore, la presenza di materiale estraneo al processo di depurazione.

Infatti, in merito al primo argomento spesso ho ritrovato nelle aree dei depuratori veri e propri giardini botanici, foreste, boschi, se non addirittura piante di pomodoro o altri vegetali che dimoravano tranquillamente nei letti di essiccamento dei fanghi. Altre volte la stessa vegetazione proibiva il totale accesso a tutte le strutture depurative o era ricettacolo e perfetta dimora di roditori di varie specie.

In merito al materiale ed allo stato delle aree ove sono localizzate le strutture depurative, il campo è variegato in quanto si va da terreni incolti ed acquitrinosi sino ai materiali di nuova concezione utilizzati per la pavimentazione e per i rivestimenti; quindi vi lascio solo immaginare tutte le problematiche (che vanno dal mancato accesso al pericolo per l'incolumità di chi effettua l'accertamento) connesse alla copertura di queste aree con materiale non idoneo.

Infine il materiale estraneo al processo depurativo. Beh, qui c'è chi si diletta ad utilizzare il depuratore come deposito per qualsiasi tipologia di materiale: i più gettonati cassonetti RSU e veicoli da rottamare, sino ad arrivare ad un vero e proprio "museo" della II Guerra Mondiale con la presenza di armi o mezzi da guerra in ottimo stato di conservazione, di sicuro oggetti monumentali e non si sa per quale motivo posizionati nel depuratore.

Stato delle strutture depurative.

Forse molti dimenticano che i depuratori sono macchine prevalentemente biologiche, ma pur sempre macchine; quindi necessitano di manutenzione periodica, programmata, ordinaria e straordinaria, fino alla fine del loro ciclo vitale.

Chi lo dimentica ci propina una serie di innumerevoli problematiche che vanno dal piccolo guasto, alle lesioni strutturali, sino al crollo strutturale o al cedimento per vetustità.

Stato delle strutture accessorie.

A tal proposito valgono le stesse osservazioni rilevate per le strutture depurative. Mi volevo solo soffermare, per esempio, su due casistiche: gli impianti (elettrici, piccole tubazioni per fluidi o reattivi) e la recinzione dei depuratori.

Nel primo caso sono variegata le problematiche: le più diffuse riguardano quelle connesse alla sicurezza e quelle relative all'usura o rottura delle condutture (spesso causati dalla presenza di roditori).

Nel secondo caso dobbiamo ricordare che il depuratore è sempre un impianto e per tanto va opportunamente recintato al fine di non consentire l'accesso ai non addetti ai lavori: forse le pecore che pascolavano un po' di tempo fa in un depuratore di un paesino non sapevano di essere "non addetti ai lavori" e probabilmente le auto che transitavano in una stradina interpodereale che attraversava un altro impianto non conoscevano la cattiva salubrità del depuratore o il contadino che con il suo trattore attraversava un altro depuratore per raggiungere il suo terreno agricolo attiguo all'impianto pensava di essere assunto un domani come tecnico manutentore. Beh, a parte questi casi limite e buffi, i problemi connessi ad una non corretta recinzione e delimitazione del depuratore sono di vario genere ed alcuni possono essere anche di notevole importanza in quanto possono riguardare l'incolumità degli ignari (primi fra tutti i bambini) che vi si trovano nei pressi.

Conclusioni

A parere di chi scrive e tutto ciò premesso, è corretto e necessario valutare sempre caso per caso ogni singola problematica al fine di rilasciare l'autorizzazione allo scarico *ad hoc*.

Tuttavia, definire tale atto "*allo scarico*" mi sembra un tantino riduttivo; infatti esso diviene, corredato delle giuste e dovute prescrizioni, una vera e propria autorizzazione "*al depuratore*" ad effettuare uno scarico nel rispetto delle vigenti normative.

Infine concludo, evitando sterili polemiche, con il fare un appello a tutto il personale ispettivo delle A.R.P.A., degli Enti locali e degli altri Organi preposti ai controlli di effettuare sempre un accertamento a 360° sul depuratore e di valutare attentamente tutte le problematiche che potrebbero provocare degli inconvenienti all'ambiente ed alla salute dell'uomo.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 5 settembre 2006